



aiga | Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati

Sezione di Mantova

LE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ALLA LUCE DELLA RIFORMA

Mantova, 8 Ottobre 2015

Avv. Sonia Boselli

AREE DI INTERVENTO:

- ❖ Modificata la forma del precetto;
- ❖ Pubblicità delle vendite giudiziarie su portale unificato;
- ❖ Modifiche alla conversione del pignoramento;
- ❖ Riduzione del termine di efficacia del pignoramento;
- ❖ Facilitato il pignoramento di autoveicoli, moto e rimorchi;
- ❖ Modifiche alla vendita a mezzo commissionario;
- ❖ Esecuzioni presso terzi e nuovi limiti di pignorabilità;
- ❖ Modifiche in relazione all'accertamento dell'obbligo del terzo;
- ❖ Ricerca dei beni pignorabili.

Art. 480 c.p.c.

Forma del precetto

Vigenza: dall'entrata in vigore della L. 132/15
(21/08/2015)

Nel precetto deve essere inserito un nuovo avvertimento per il debitore:

...avvertendo il debitore che può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore



Per incentivare istituto dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore (L. 3/2012)

Art. 490 c.p.c.

Pubblicità degli avvisi

Vigenza: decorsi 30 gg dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche di cui all'art. 161 quater disp.att.c.p.c.

Quando si deve dare pubblica notizia di un atto
esecutivo



Inserire un avviso contenente tutti i dati sul portale del
Ministero della giustizia

Area 'Portale delle vendite pubbliche'



Portale unificato per migliore e più facile accesso alle vendite giudiziarie in un'unica area web e non più sul sito internet di ogni Tribunale al fine di facilitare la vendita dei beni pignorati

Art. 161 quater disp.att.c.p.c.

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

- ❖ La pubblicazione avviene a cura del professionista delegato o del commissario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (da emanarsi con decreto del Ministero entro 6 mesi dal 21 agosto 2015)
- ❖ Dal 27 giugno 2015 per la pubblicazione sul portale il creditore procedente deve pagare un contributo unificato di 100 euro. Quando la vendita è disposta in **più lotti** il contributo deve essere pagato per ogni lotto. Il contributo è adeguato con decreto del Ministero della giustizia ogni 3 anni in relazione alla variazione ISTAT. In caso di beni immobili o mobili registrati, la mancata prova del pagamento del contributo unificato impedisce la pubblicazione dell'avviso. Per la pubblicazione relativa a beni mobili, il contributo unificato non è dovuto (*nota: è evidente però che l'applicazione pratica di tale norma è posticipata alla data di entrata in vigore della norma che impone tale pubblicità*).
- ❖ Il Portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
- ❖ Il Portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
- ❖ Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Art. 490 c.p.c.

Pubblicità degli avvisi

Il comma

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. (27/6/15) e alle nuove vendite

Il giudice dispone che l'avviso sia inserito almeno 45 giorni prima dal termine per la presentazione delle offerte o dalla data dell'incanto, una o più volte sui quotidiani di informazione locali di maggior diffusione nella zona interessata...

Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti titolati il giudice può disporre che l'avviso sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sui quotidiani di informazione locali di maggior diffusione o quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o pubblicità commerciale

Art. 631 bis c.p.c.

Omessa pubblicità sul portale

Vigenza: decorsi 30 gg dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche di cui all'art. 161 quater disp.att.c.p.c.

Se la pubblicità non viene effettuata nel termine



Il G.E. dichiara l'estinzione del processo esecutivo

A meno che il creditore provi il malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia ex art. 161 quater disp.att.c.p.c. (con attestazione del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia)

Art. 495 c.p.c.

Conversione del pignoramento

Vigenza: procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. e alle vendite disposte a partire dal 27/06/2015

NELLE ESECUZIONI MOBILIARI



Nell'ordinanza di conversione possibilità di rateizzazione mensile entro max 36 mesi

Ogni 6 mesi il giudice provvede ex art. 510 c.p.c. al pagamento del creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore

A partire dal 21/08/2015

→ Con l'ordinanza il G.E. dispone che le cose pignorate siano **liberate con il versamento dell'intera somma**


Art. 497 c.p.c.

Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. (27/06/2015)

Riduzione del termine d'efficacia del pignoramento

90 gg



45 gg

Termine massimo entro cui depositare istanza di assegnazione o di vendita del bene pignorato

Art. 503 c.p.c.

Modi della vendita forzata

Vigenza: a partire dal 27/06/2015 anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della D.L. 132/14 conv. in L. 162/14 (11/12/2014)

La vendita può essere fatta con

INCANTO



Solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita avverrà ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene

SENZA
INCANTO

Art. 521 bis c.p.c.

Pignoramento autoveicoli

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. 132/15 a meno che non sia stata già disposta la vendita (si applica alle nuove vendite)

- ❖ Oltre che con le forme ex art. 518 e ss c.p.c.
- ❖ Atto da notificare al debitore e da trascrivere

TRIBUNALE DI

ATTO DI PIGNORAMENTO EX ART. 521 *bis* c.p.c.

Il Sig. nato a il e
residente in (C.F.) elettivamente
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. (C.F. pec:
..... e fax) che lo rappresenta e difende giusta procura in
atti al fascicolo telematico r.g.

p r e m e s s o

- che su ricorso dell'esponente il Tribunale di ha emesso in
data decreto ingiuntivo n. nei confronti del
Sig.

- che detto decreto, munito di f.e. il, è stato notificato in
data

- che in data è stato notificato al debitore l'atto di precetto
con il quale è stato intimato di pagare la complessiva somma di €

- che il debitore non ha provveduto al pagamento del dovuto nei dieci
giorni dalla notifica;

- che il debitore risulta essere proprietario dell'autoveicolo tg
..... come da allegata certificazione del P.R.A. (all.ta visura pra);

- che pertanto è intenzione del creditore procedere al pignoramento del
suddetto veicolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 521 bis c.p.c.

tutto ciò premesso il Sig. come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato

c h i e d e

Indicazione esatta, con
gli estremi richiesti
dalla legge speciale
per la loro iscrizione
nei pubblici registri, dei
beni e dei diritti che si
intendono sottoporre
ad esecuzione

al competente Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di
di voler eseguire il pignoramento mobiliare sull'autoveicolo di cui sopra
nei confronti del Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 521 bis c.p.c.

Con osservanza,

Luogo, data

Avv.

*

ATTO DI PIGNORAMENTO

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto
all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di

visto il decreto ingiuntivo n. , notificato al Sig.

in data e munito di formula esecutiva in data

e visto l'atto di precetto notificato in data

PIGNORO

l'autoveicolo tg. di proprietà del Sig.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 521 bis c.p.c.

INGIUNGO

al Sig. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato l'autoveicolo pignorato e i
frutti di esso

INVITO

il debitore l'invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o elezione di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice

Ingiunzione ex art.
492 c.p.c.

competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice

AVVERTO

lo stesso debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, la relativa istanza sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. o in mancanza di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore

INTIMO

altresì al debitore di consegnare entro 10 gg l'autoveicolo pignorato, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso del medesimo, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato, presso la sua sede posta in o in mancanza di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore all'Istituto Vendite Giudiziarie più vicino

AVVERTO

che col pignoramento è costituito custode del bene pignorato e di tutti i suoi accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso, che l'atto di pignoramento potrà essere trascritto negli appositi pubblici registri e che a norma dell'art. 521 bis 4° comma c.p.c. decorso il termine di dieci giorni dalla notifica gli organi di polizia che accertano la circolazione del bene pignorato procedono al ritiro della carta di

Ingiunzione ex art. 492 c.p.c.

Intimazione al debitore di consegnare entro 10 gg i beni pignorati nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'IVG autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino

Col pignoramento il debitore è nominato custode; l'IVG diventa custode al momento della consegna del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore procedente a mezzo PEC ove possibile

Se il debitore non consegna il bene pignorato entro il termine assegnatogli (10 gg), gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque **li rinvencono**

procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e li consegnano all'IVG più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. L'IVG da immediata comunicazione al creditore procedente a mezzo PEC ove possibile

circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene pignorato e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta come in atti io sottoscritto Uff. Giud. Dell'Ufficio unico presso la Corte di Appello di _____ ho notificato copia conforme all'originale del presente atto al debitore Sig. _____

per posta con Racc. R.R. dell'Ufficio Postale di _____ / a mani _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta come in atti io sottoscritto Uff. Giud. Dell'Ufficio unico presso la Corte di Appello di _____ ho notificato copia conforme all'originale del presente atto all'Is.Ve.G. Di _____, Sua sede, _____, 26, per posta

con Racc. R.R. dell'Ufficio Postale di _____ / a mani _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Art. 521 bis c.p.c.

Pignoramento autoveicoli

Eseguita l'ultima notificazione l'U.G. consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri;

Entro 30 gg dalla comunicazione dell'IVG al creditore

↓
Pena l'inefficacia del pignoramento

↓
Il creditore deposita:

- ❖ Nota di iscrizione a ruolo
- ❖ Copia conforme titolo esecutivo
- ❖ Copia conforme precetto
- ❖ Copia conforme atto di pignoramento
- ❖ Copia conforme nota di trascrizione

Conformità
attestata
dall'avv. del
creditore

Art. 521 bis c.p.c.

Pignoramento autoveicoli

Entro 45 gg dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo o delle copie conformi agli atti ex art. 159 ter dis.att.c.p.c.



ISTANZA DI ASSEGNAZIONE O DI VENDITA

A partire dal 21/08/15 se dopo l'atto di pignoramento un soggetto, prima che il debitore abbia depositato nota di iscrizione a ruolo, deposita per primo un atto o una istanza deve depositare una nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Se a depositare l'istanza è l'ufficiale giudiziario, il cancelliere provvede all'iscrizione a ruolo.

Il creditore deve, entro i termini indicati negli artt. 518, 521 bis, 543, 557 c.p.c. depositare copia conforme degli atti in essi indicati, pena l'inefficacia del pignoramento.

A partire dal 2/01/2016 la nota di iscrizione a ruolo potrà essere depositata anche da un soggetto diverso dal creditore:

- Difensori di parti precedentemente costituite;
- Soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria;
- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In questo caso il deposito può avvenire in modalità non telematica e la copia dell'atto di pignoramento potrà essere priva dell'attestazione di conformità

Art. 530 c.p.c.

assegnazione o autorizzazione alla vendita

Vigenza: decorsi 30 gg dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche di cui all'art. 161 quater disp.att.c.p.c.

E' obbligatoria la pubblicità degli avvisi ex art. 490 c.p.c.

Almeno 10 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o dalla data dell'incanto

Vigenza: ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 a meno che non sia stata già disposta la vendita (si applica alle nuove vendite)

Se no interventi e
beni > € 20.000,00



Versamento del prezzo può
avvenire (giustificati motivi)
a rate entro 12 mesi max

Il Giudice può chiedere rilascio di fideiussione; in caso di mancato pagamento delle rate entro 10 gg dalla scadenza provoca la perdita a titolo di multa delle rate versate e se l'aggiudicatario è stato immesso nel possesso il decreto che dichiara la decadenza dell'aggiudicatario è titolo esecutivo per il rilascio

Art. 532 c.p.c.

Vendita a mezzo commissionario

Vigenza: dall'entrata in vigore della L. 132/15
(21/08/2015)

Vendita senza incanto

Il G.E. affida la vendita

Istituto vendite
giudiziarie

Ad altro soggetto specializzato
nel settore di competenza
COMMISSIONARIO

Iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella
custodia e nella vendita di beni mobili pignorati ex
art. 169 sexies disp. att. c.p.c

Dal 27/06/2015 obbligo di iscrizione del custode a
tale elenco – ALBO DEI CUSTODI –

Art. 532 c.p.c.

Vendita a mezzo commissionario

Il comma

Vigenza: procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. e alle vendite disposte a partire dal 27/06/2015

Provvedimento G.E.

- ❖ *Prezzo minimo di vendita (sentito se necessario uno stimatore);*
- ❖ *Importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;*
- ❖ *Eventuale cauzione imposta al commissionario;*
- ❖ **Nr. esperimenti di vendita (min. 3);**
- ❖ **Criteri per determinare i ribassi;**
- ❖ **Modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;**
- ❖ **Termine per restituzione degli atti in cancelleria (6-12 mesi)**

Art. 532/533 c.p.c.

Vendita a mezzo commissionario e obblighi

Vigenza: procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. e alle vendite disposte a partire dal 27/06/2015

Se la vendita non avviene nel termine fissato



Il commissionario restituisce gli atti e prova l'attività svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal Giudice



Il G.E. dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo

- Se non vi sono istanze di integrazione del pignoramento (540bis c.p.c);
- Anche quando non sussistono i presupposti relativi all'infruttuosità dell'espropriazione forzata ex art. 164 bis dis.att.cpc;

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo

Art. 534 bis c.p.c.

Delega delle operazioni di vendita

Vigenza: procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. e alle vendite disposte a partire dal 27/06/2015

Vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri

Il G.E. con il provvedimento con cui dispone la vendita, **può, sentiti gli interessati,** delegare...



Il G.E. con il provvedimento con cui dispone la vendita delega le operazioni di vendita:

- IVG
- Notaio
- Avvocato/Commercialista iscritti in elenchi ex 179 ter disp.att.c.p.c.

Art. 161 ter disp.att.c.p.c.

Vendita con modalità telematiche

Vigenza: decorsi 30 gg dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche di cui all'art. 161 quater disp.att.c.p.c.

Con decreto del Ministero della Giustizia



Regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili

Se occorre queste regole sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e il portale dei gestori delle vendite telematiche

Art. 161 disp.att.c.p.c.

Giuramento dell'esperto e dell'estimatore

Vigenza: dall'entrata in vigore del D.L.83/15

- ❖ Il compenso dello stimatore nominatore dal G.E. o dall'Ufficiale Giudiziario è **calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita**
- ❖ Prima della vendita, possono essere liquidati **acconti fino al 50% calcolato sul valore di stima**

Art. 534 ter c.p.c.

Ricorso al giudice dell'esecuzione

Vigenza: procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. e alle vendite disposte a partire dal 27/06/2015

- ❖ Anche il commissario può rivolgersi al G.E. se insorgono difficoltà nelle operazioni di vendita, che decide con decreto
- ❖ Anche avverso gli atti del commissario le parti e gli interessati possono proporre ricorso al G.E.
- ❖ Contro il provvedimento (decreto, ordinanza) è ammesso reclamo ex 669 terdecies c.p.c.

Art. 545 c.p.c.

Crediti impignorabili

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/15 (27/06/2015)

Nuovi limiti alla pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità e/o somme assimilate

Somme dovute a titolo di PENSIONI



Pignorabili al di sopra dell'assegno sociale aumentato della metà nei limiti generali

2015

$\text{€ } 448,51 + (\text{€ } 448,51/2) = \text{€ } 672,77$

Art. 545 c.p.c.

Crediti impignorabili

Nuovo limite alla pignorabilità

Stipendi, salari, pensioni altre indennità assimilate

ACCREDITATI SU CONTO BANCARIO O
POSTALE

Se l'accredito è antecedente
il pignoramento ↓

Pignorabili al di sopra
Triplo assegno sociale

2015

€ 448,51 X 3 = **€ 1.345,53**

Se non viene rispettato →

Se l'accredito è contestuale o
successivo al pignoramento ↓

Pignorabili nei limiti
generali

Pignoramento
parzialmente →

INEFFICACE

→ Rilevabile d'ufficio

Art. 545 c.p.c.

Crediti impignorabili

PENSIONI accreditate su conto bancario o postale

in data anteriore
al pignoramento



BASE PIGNORABILE

=

Pensione mensile - 1.345,53

=

SOMMA PIGNORABILE

alla data del pignoramento o
successivamente



BASE PIGNORABILE

=

Pensione mensile - 672,77



SOMMA PIGNORABILE

**Nei limiti generali 545 co. 3,4,5
c.p.c.**

Art. 545 c.p.c.

Crediti impignorabili

Pensioni incassate con altre modalità di riscossione



BASE PIGNORABILE = Pensione mensile - 672,77

**SOMMA PIGNORABILE nei limiti generali 545 co.
3,4,5 c.p.c.**

- Per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Giudice;
 - Per i crediti dello Stato, Province o Comuni nel limite di 1/5;
 - Per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base imponibile;
 - Per ogni altro credito nel limite di 1/5
- Salvi i limiti indicati in norme speciali

Art. 545 c.p.c.

Crediti impignorabili

STIPENDI accreditati su conto bancario o postale

in data anteriore
al pignoramento



BASE PIGNORABILE

=

Stipendio mensile - 1.345,53

=

SOMMA PIGNORABILE

alla data del pignoramento o
successivamente



BASE PIGNORABILE

=

L'intera somma accreditata

=

SOMMA PIGNORABILE

**Limiti generali 545 co. 3,4,5
c.p.c.**

- Per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Giudice;
- Per i crediti dello Stato, Province o Comuni nel limite di 1/5;
- Per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base imponibile;
- Per ogni altro credito nel limite di 1/5 – Salvi i limiti indicati in norme speciali –

Art. 546 c.p.c.

Obblighi del terzo

Vigenza: alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/15 (27/06/2015)

stipendi, salari, altre indennità assimilate accreditati su conto bancario o postale



Riduzione degli obblighi del terzo



Se l'accredito è antecedente il pignoramento



Triplo assegno sociale



Se l'accredito è contestuale o successivo al pignoramento



Nei limiti generali ex 545 c.p.c. e norme speciali

Art. 548 c.p.c.

Mancata dichiarazione del terzo

Vigenza: dall'entrata in vigore della L. 132/15 (21/08/2015)

Mancata comparizione all'udienza o il rifiuto di rendere la dichiarazione da parte del terzo

Se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo



Il credito si considera non contestato

Se non è possibile identificare esattamente il credito o i beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo



Art. 549 c.p.c.

Il G.E., su istanza di parte, decide con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo



aiga | Associazione
Italiana
Giovani
Avvocati

Sezione di Mantova

...grazie per l'attenzione!

Avv. Sonia Boselli